

DELIBERA N. 20/06/CSP

**Procedimento nei confronti della societa' R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.  
(emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Retequattro)  
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  
n. 177**

L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante “*Atto di indirizzo sull'informazione in materia di “elezioni primarie” per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006*”;

VISTE le note a firma dell'on. Giuseppe Giulietti, in qualità di responsabile della comunicazione de “L’Unione” per le elezioni primarie 2005, pervenute in data 16 settembre 2005 (prot. n. 18063/05/NA) e 20 settembre seguente (prot. n. 4997/05/RM), nelle quali si asserisce la violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 da parte delle emittenti televisive nazionali, pubbliche e private, in quanto negli spazi informativi delle concessionarie medesime non è stata rappresentata l'iniziativa relativa alle primarie delle forze politiche che compongono l'Unione per la scelta del candidato Premier alle elezioni politiche 2006, ed, in particolare, l'evento della presentazione delle candidature in data 13 settembre 2005, il tutto con lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (note in data 22 settembre 2005, prot. n. 1431/DVeC/05 e 27 settembre

seguinte, prot. n. 1453/DVeC/05) in riferimento alle circostanze di cui alle predette note;

VISTA la nota in data 23 settembre 2005 (prot. n. U/2001/05/RM) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Retequattro, un procedimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per la verifica delle circostanze di cui sopra;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto,, pervenute in data 27 settembre 2005 (prot. n. 19019/05/NA), in cui è stato evidenziato, in particolare, che:

- l’iniziativa politica delle “primarie” del centro sinistra ha costituito oggetto di informazione nell’ambito di numerosi telegiornali e programmi di approfondimento e/o dibattito: infatti, come si evince *per tabulas*, dall’elenco aggiornato al 20 settembre 2005 vengono indicate le edizioni dei telegiornali nel cui ambito sono state date notizie o proposte riflessioni relativamente alle “primarie” e alle attività di presentazione dei programmi svolte dai candidati;
- il principale programma di approfondimento in onda sulle reti della concessionaria, nella specie “Matrix” condotto da E. Mentana, si è occupato in modo ampio delle primarie nelle due puntate del 14 e del 19 settembre 2005;
- la determinazione degli spazi e delle modalità informative relative ad un evento politico come quello in oggetto rientra nell’autonomia editoriale dell’emittente: le primarie non sono elezioni previste in via diretta dalla Costituzione, ma un’iniziativa di alcuni soggetti politici, determinata ed autonoma, condotta al di fuori di qualsiasi riferimento costituzionale;
- l’autonomia editoriale dell’emittente non è soggetta alle compressioni derivanti, con riferimento alla comunicazione politica propriamente elettorale, dalla disciplina di garanzia della parità di accesso delle forze politiche ai mezzi di comunicazione di massa, né gli atti di esercizio dell’autonomia editoriale dell’emittente possono essere sottoposti ad alcun sindacato;
- pertanto, alla stregua della disciplina della legge n. 28/00, così come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2002, non possono essere imposti all’emittente i limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica: interventi censori o propulsivi in ordine alla decisione di riferire o non riferire una determinata notizia violerebbero lo stesso principio costituzionale di libertà della manifestazione del pensiero che le norme del Testo Unico intendono proteggere;

SENTITA la parte in audizione in data 29 settembre 2005, nella quale, ribadendo il contenuto delle memorie difensive, ed in particolare l’insindacabilità delle decisioni editoriali sul palinsesto, viene precisata:

1. l'incongruenza dell'asserita data della presentazione delle candidature primarie che risale al 16 settembre 2005, anziché al 13 settembre, come denunciato nella segnalazione;

2. la completezza dell'informazione sulle primarie da parte della concessionaria, valutata a prescindere dalla presenza o meno di notizie sul mero adempimento formale della presentazione delle candidature;

3. la disponibilità della concessionaria a destinare adeguato spazio all'iniziativa politica delle primarie con l'avvicinarsi della data delle votazioni, come già si rileva dall'aggiornamento dei dati al 27 settembre 2005, depositato in sede di audizione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, che ha sostituito l'articolo 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, secondo cui *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiera, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive (cite note del 22 settembre 2005, prot. n. 1431/DVeC/05, e 27 settembre seguente, prot. n. 1453/DVeC/05) risulta che nel periodo dal 25 luglio 2005 a tutto il 21 settembre 2005, le emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro hanno dato notizia dell'iniziativa relativa alle “elezioni primarie” mediante riferimenti, in prevalenza incidentali, nei telegiornali dell'emittente Canale 5 per un totale complessivo di cinque minuti primi e venticinque secondi e dell'emittente Retequattro per un totale complessivo di ventotto minuti primi e quindici secondi, senza fornire alcuna notizia in merito alle primarie sull'emittente Italia 1 e risultando, altresì, l'evento della presentazione delle candidature scarsamente illustrato sull'emittente Canale 5 e poco dettagliato sull'emittente Retequattro;

CONSIDERATO quanto disposto dalla successiva delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante “Atto di indirizzo sull’informazione in materia di “elezioni primarie” per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006”, trasmessa alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con nota del 3 ottobre 2005 (prot. n. U/07751/05/NA), secondo la quale le emittenti televisive pubblica e private sono tenute a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento delle “elezioni primarie” osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione, tenuto conto dell’importanza socio – politica dell’iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase pre – elettorale che si riconnette all’esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

RITENUTO di dover verificare l’attuazione di quanto disposto dal citato Atto di indirizzo in applicazione degli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 fino alla data di svolgimento delle “elezioni primarie”, fissata al 16 ottobre 2005, onde poter valutare l’informazione televisiva nell’intero periodo dello svolgimento delle elezioni medesime;

RILEVATO che con successive note del Dipartimento vigilanza e controllo del 6 dicembre 2005 (prot. n. 1943/DVeC/05), del 7 dicembre (prot. n. 1981/DVeC/05) e del 16 dicembre seguenti (prot. n. 2024/DVeC/05) sono stati trasmessi i dati relativi al monitoraggio dell’informazione nel periodo dal 22 settembre al 29 settembre 2005 e dal 30 settembre 2005 - data di pubblicazione dell’Atto di indirizzo - al 16 ottobre 2005 – data di svolgimento delle votazioni relative alle “elezioni primarie”, dai quali si evince che la società R.T.I. Reti Televisive S.p.A., relativamente al tema delle elezioni primarie, ha dedicato nei notiziari TG5, Tg4 e Studio Aperto, quanto al primo periodo, spazi informativi per un tempo complessivo pari a ventidue minuti primi e sei secondi, e nel periodo successivo spazi nei notiziari per un tempo complessivo pari a cinquantaquattro minuti primi e cinquantatré secondi e spazi relativi ai programmi di approfondimento per una durata complessiva di sedici minuti primi e ventotto secondi;

RITENUTO, per l’effetto, che le emittenti televisive in questione hanno assicurato, nei confronti del soggetto segnalante, un’adeguata rappresentazione, negli spazi informativi, dell’evento delle “elezioni primarie” all’interno della coalizione delle forze politiche del centro sinistra “l’Unione”, nonché della presentazione delle candidature per la designazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le elezioni politiche 2006 alla stregua della citata delibera n. 134/05/CSP, recante l’Atto di indirizzo di cui sopra;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Roma, 12 gennaio 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**per il SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti